



COMUNE DI
CASCIANA TERME LARI

ORDINANZA N. 17 DEL 10/07/2018

OGGETTO: ORDINANZA PER RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI E RIMOZIONE LASTRE DI AMIANTO AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS 152/2006 E SS.MM.II., IN LOC. CASCIANA ALTA, VIA LUNGA, 16.

IL SINDACO

Visto la nota della Legione Carabinieri Toscana, Stazione di Lari, in data 12.03.2018 prot. gen/le n. 0004573, relativa ad una Comunicazione di Notizia di Reato ai sensi art. 347 c.p.p. per smaltimento illegale di amianto in Loc. Casciana Alta, Via Lunga, 16;

Visto la nota del Resp. Servizio Risorse per le Imprese ed il Territorio prot. n. 0004926 del 15/03/2018 con la quale è stato richiesto all'Arpat un sopralluogo nel loco di avvenuto abbandono, ai sensi anche della L.R.T. N. 30/2009, al fine di definire in maniera compiuta l'effettiva natura e tipologia del materiale sepolto ed i conseguenti atti da adottare da parte di questa Amm/ne Com/le.

Visto la comunicazione dell'Arpat del 25.05.2018 pervenuta al prot. gen/le dell'Amm/ne Com/le al n. 0009490 in data 26.05.2018 circa l'esito dell'avvenuto sopralluogo effettuato in data 14.03.2018 nel luogo di avvenuto smaltimento dell'eternit;

Visto che dal Verbale di sopralluogo dell'Arpat risulta che, a seguito di analisi sul campione prelevato risulta la presenza di amianto "crisotilo" e crocidolite" che consente di classificare tale materiale come rifiuto pericoloso CER 17.06.05*;

Visto che l'Arpat nel Verbale suindicato reputa opportuno che si provveda ad emettere un provvedimento ordinativo ai sensi dell'art. 192 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 a carico dell'autore dell'abbandono in solido con il proprietario dell'area affinché proceda alla rimozione delle lastre in amianto mediante impresa autorizzata alla bonifica di materiali contenenti amianto e successivo smaltimento, effettuando così il ripristino dello stato dei luoghi;

Visto la comunicazione di Avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 del 06/06/2018 prot. n. 0010310 inoltrata dal Resp. Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio alla Sig.ra Serra Monica in qualità di proprietaria dell'area ove è avvenuto l'abbandono dei rifiuti per l'adozione di un

provvedimento ordinativo finalizzato al ripristino dello stato dei luoghi e rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati;

Visto la comunicazione di Avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 del 06/06/2018 prot. n. 0010311 inoltrata dal Resp. Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio al Sig. Grecu Antonello di autore dell'abbandono per l'adozione di un provvedimento ordinativo finalizzato al ripristino dello stato dei luoghi e rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati;

Visto la nota di risposta del Sig. Grecu Antonello prot. n. 0011004 del 19.06.2018 da cui si riscontra la volontà di procedere alla rimozione e conferimento a smaltimento del suddetto materiale abbandonato;

Visto la nota di risposta della Sig.ra Serra Monica prot. n. 0011922 del 02.07.2018 in cui la sig.ra evince la sua estraneità ai fatti contestati e dichiara la disponibilità ad acconsentire alla rimozione da parte della Ditta incaricata dell'amianto presente sul terreno di sua proprietà;

Visto che dalla mappa catastale l'area su cui insistono i rifiuti risulta censita al Catasto Fabbricati del Comune di Casciana Terme Lari, Sezione di Lari, Foglio n. 48, Particella n. 531, intestata alla Sig.ra Serra Monica;

Visto che l'art. 192 del D. Lgs 152/2006 impone il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali e sotterranee;

Considerato che il comma 3 dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. prevede che chiunque viola i divieti di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo;

Visto che lo stesso comma 3 dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. prevede che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati e per avviarli al recupero o allo smaltimento e che stabilisca il termine per provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;

Visto che ai sensi del comma 4 dell'art. 192 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa;

Visto il D. Lgs 267/2000;

Visto la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs 152/2006;

Visto lo Statuto Comunale

ORDINA

- ☐ Al Sig. Grecu Antonello nato a Elmas (CA) il 19/09/1971 e residente in Casciana Terme Lari, Loc. Casciana Alta, Via Salgari 5/6 quale soggetto obbligato avente effettuato l'abbandono,
- ☐ Alla Sig.ra Serra Monica nata a Elmas (CA) il 18.01.1974 e residente in Casciana Terme Lari, Loc. Casciana Alta, Via Lunga 16 quale soggetto obbligato proprietario dell'area ove è avvenuto l'abbandono

in solido, ognuno per quanto di propria competenza e spettanza, di

- rimuovere, entro 60 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, dall'area in questione le lastre di amianto abbandonate, mediante impresa autorizzata alla bonifica dei materiali contenenti amianto e successivo smaltimento, effettuando così il ripristino dello stato dei luoghi; **gli obbligati dovranno inoltrare specifica istanza all'Autorità Giudiziaria per l'autorizzazione all'accesso ai luoghi in sequestro, ai sensi dell'art. 247 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. per effettuare gli interventi di ripristino previsti;**

Effettuate le operazioni di rimozione, da attuarsi entro 60 giorni dalla data di notifica del presente atto, il soggetto dovrà fornire ad ARPAT, Legione Carabinieri Toscana della Stazione di Lari e all'Amministrazione Comunale la documentazione completa attestante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti contenenti amianto.

D I F F I D A

I sig.ri:

- Grecu Antonello nato a Elmas (CA) il 19/09/1971 e residente in Casciana Terme Lari, Loc. Casciana Alta, Via Salgari 5/6 quale soggetto obbligato avente effettuato l'abbandono,
- Serra Monica nata a Elmas (CA) il 18.01.1974 e residente in Casciana Terme Lari, Loc. Casciana Alta, Via Lunga 16 quale soggetto obbligato proprietario dell'area ove è avvenuto l'abbandono

ad eseguire quanto ordinato ai punti che precedono nei tempi e nei modi stabiliti nella presente Ordinanza.

D I S P O N E

1. Che nel caso di inottemperanza o ingiustificato ritardo a quanto previsto dalla presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'Ufficio in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate da questa Amm/ne, nonchè a presentare denuncia alla competente

Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255 comma 3 del D.Lgs 152/2006;

2. La notifica della presente Ordinanza a:

- o Sig. Grecu Antonello quale soggetto obbligato avente effettuato l'abbandono;
- o Sig.ra Serra Monica quale soggetto obbligato proprietario dell'area ove è avvenuto l'abbandono

3. Di trasmettere la presente Ordinanza:

- All'A.R.P.A.T. Dipartimento provinciale di Pisa per PEC al seguente indirizzo arp.at.protocollo@postacert.toscana.it;
- Alla Stazione Carabinieri di Lari per PEC al seguente indirizzo tpi26321@pec.carabinieri.it
- Alla Procura della Repubblica di Pisa per PEC al seguente indirizzo segreteria.penale.procura.pisa@giustiziacert.it e sgr.magistrato8.procura.pisa@giustizia.it
- Al Comando Territoriale della Polizia Locale di Casciana Terme Lari per i procedimenti di competenza in materia di sanzioni e di Polizia Giudiziaria ai sensi del D. Lgs 152/2006 ;
- Al messo notificatore del Comune di Casciana Terme Lari per la notifica ai Sig.ri Grecu Antonello e Serra Monica;

4. La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on line;

RENDE NOTO

- che il Resp. del Procedimento è il Dr. Arch. Nicola Barsotti Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio e che l'Ufficio Competente per la presa visione degli atti è il Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio del Comune di Casciana Terme Lari – U.O. Manutenzioni Ambiente Protezione Civile.

- che ai sensi dell'art. 3 della Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii., si ricorda che contro la presente Ordinanza è possibile presentare ricorso al T.A.R. della Toscana entro 60 giorni a decorrere dalla data di notifica dello stesso;

- che ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 si ricorda che contro la presente Ordinanza è possibile presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni a decorrere dalla data di notifica dello stesso.

**Mirko Terreni/
ArubaPEC S.p.A.**